

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3989

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(FABBRI)

Adeguamento alle direttive CEE 83/181 e 83/183 concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni

Presentato il 12 settembre 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — In data 28 marzo 1983 il Consiglio delle Comunità europee ha adottato

1) Il regolamento CEE 918/83, con il quale sono stati stabiliti le fattispecie ed i criteri di esenzione dai dazi, prelievi e tasse di effetto equivalente applicabili ai beni che da un Paese terzo vengono inviati in uno Stato membro o che da questo sono destinati ad un Paese terzo

Tra le ipotesi che il predetto regolamento prende in considerazione quelle che si verificano con maggiore frequenza

riguardano le esenzioni accordate in relazione

a) al mutamento di una condizione soggettiva propria della persona fisica o dell'impresa, quale il trasferimento di residenza o di sede o di attività da un Paese terzo ad uno Stato membro della Comunità dovuto a ragioni inerenti l'attività o la professione, il matrimonio, lo studio o il turismo, cioè nelle ipotesi che comportano il permanere con carattere di stabilità del soggiorno nel territorio dello Stato membro,

b) all'irrisorietà o tenuità degli oneri doganali gravanti sui beni introdotti, come nel caso delle piccole spedizioni prive di ogni carattere commerciale;

c) ai prodotti ottenuti su fondi situati in un Paese terzo nell'immediata prossimità dello Stato membro, da produttori agricoli quivi residenti;

d) ai particolari motivi di carattere educativo, scientifico, culturale, filantropico che non motivano l'applicazione di oneri doganali.

La predetta regolamentazione prevede altresì casi di esenzione dai citati oneri, ove dovuti, all'esportazione di piccole spedizioni di valore trascurabile, di beni appartenenti ad una azienda agricola inviati in un Paese terzo, di beni ottenuti da un produttore agricolo in un fondo situato nella Comunità ed avviati ad un Paese terzo.

Le esenzioni previste dal regolamento sono subordinate al sussistere in concreto dei requisiti e delle condizioni previsti per il riconoscimento della loro applicabilità.

2) La direttiva CEE 83/181 che prevede l'esenzione dall'IVA per talune importazioni definitive di beni provenienti da Paesi terzi situati fuori dalla Comunità, ovvero che provengono da uno Stato membro.

Si tratta di importazioni di beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro normale residenza da un Paese terzo nella Comunità; di beni di investimento e strumentali importati in occasione del trasferimento di attività; di prodotti agricoli o ad uso agricolo; di sostanze terapeutiche, di carburanti e lubrificanti occorrenti durante il viaggio di autoveicoli importati; di beni importati da destinare a persone minorate o a vittime di catastrofi; di beni destinati all'uso di Capi di Stato, ecc.

3) La direttiva CEE 83/183 che prevede l'esenzione dall'IVA e dalle accise (diritti di monopolio, sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo) per le importazioni defi-

nitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro. Si tratta di beni destinati all'uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, importati in occasione del trasferimento di residenza, di matrimonio, acquisiti per successione, ecc.

Il citato regolamento 918/83 è stato recepito direttamente nell'ordinamento interno, con effetto dal 1° luglio 1984, e le istruzioni per la sua applicazione sono state emanate con circolare del 23 giugno 1984, n. 563/3314.

L'unito disegno di legge è inteso a recepire nell'ordinamento interno anche le citate direttive 83/181 e 83/183, il cui contenuto, per ragioni sistematiche, viene riportato negli attuali articoli 12 e 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni.

In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge viene disposta la sostituzione degli articoli 12 e 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, in modo che dalla nuova stesura risultino eliminate le disposizioni che, sotto il profilo daziario, sono previste dal Regolamento Comunitario n. 918/83 e completate — sotto il profilo dell'adeguamento alle direttive comunitarie — quelle relative alla fiscalità interna.

Con il comma 1 del nuovo articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione si estende il beneficio della esenzione anche ai diritti di confine diversi da quelli previsti dal citato regolamento CEE 918/83, per le merci definitivamente importate e sempre limitatamente alle ipotesi richiamate dal regolamento CEE n. 918/83. Tale disposizione si rende necessaria per mantenere ferma la franchigia delle accise, attualmente concessa ma che non è stata ancora oggetto di armonizzazione in sede comunitaria.

Con il comma 2 dello stesso articolo 12 non solo viene mantenuto il recepimento delle direttive CEE 69/169, 74/651 e 78/1035 (concernenti le franchigie fi-

scali concesse all'importazione di beni a seguito di viaggiatori e di piccole spedizioni senza carattere commerciale) già contenute nel vigente testo dell'articolo 14 della tariffa, ma viene stabilito che non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le merci per le quali le direttive comunitarie 83/181 e 83/183, in settori chiaramente identificabili, impongono agli Stati membri di concedere l'esenzione in presenza di determinate condizioni: rimangono escluse, ovviamente, dall'ambito di applicazione del presente disegno di legge, le esenzioni la cui concessione è prevista dalle direttive comunitarie come facoltativa per gli Stati membri.

Conclusivamente le direttive comunitarie prese ora in considerazione dal testo proposto (sempre limitatamente alle esenzioni obbligatorie) sono le seguenti:

a) la direttiva del Consiglio CEE n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dall'imposta sulla cifra d'affari riscossa all'importazione del traffico internazionale dei viaggiatori, modificata dalle direttive nn. 72/230/CEE del 12 giugno 1972, 77/800/CEE del 19 dicembre 1977, 78/1032/CEE del 19 dicembre 1978, 78/1033/CEE del 19 dicembre 1978, 81/933/CEE del 17 novembre 1981, 82/443/CEE del 29 giugno 1982, 84/231/CEE del 30 aprile 1984, 85/348/CEE dell'8 luglio 1985;

b) le direttive del Consiglio CEE n. 74/651/CEE del 19 dicembre 1974 e n. 78/1035/CEE del 19 dicembre 1978, relative alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, modificate rispettivamente dalle direttive nn. 78/1034/CEE del 19 dicembre 1978, 81/934/CEE del 17 novembre 1981, 85/349/CEE dell'8 luglio 1985 e dalle direttive nn. 81/933/CEE del 17 novembre 1981, 85/576/CEE del 20 dicembre 1985;

c) la direttiva del Consiglio CEE n. 83/181/CEE del 28 marzo 1983 che

determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, modificata dalla direttiva n. 85/346/CEE dell'8 luglio 1985;

d) la direttiva del Consiglio CEE n. 83/183/CEE del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro.

Il testo proposto non riporta l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti dei Capi di Stato e dei Sovrani stranieri che soggiornino in Italia, prevista nelle disposizioni che si modificano, in quanto tale esenzione trova ora collocazione nell'articolo 90 del regolamento CEE 918/83 e nell'articolo 60 della direttiva n. 83/181/CEE.

Con il nuovo articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali si dispone che le modalità e le condizioni per l'applicazione delle franchigie dai diritti doganali previsti dai citati atti comunitari, e per le successive eventuali modifiche disposte dagli organi comunitari per le stesse materie, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Si è ravvisata l'opportunità di far ricorso allo strumento del decreto ministeriale (analogamente a quanto già previsto nel vigente testo dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali ai fini dell'applicazione delle franchigie disposte con precedenti atti comunitari) che è stato già sperimentato con esito favorevole perché comporta procedure snelle che consentono di dare in tempi brevi concreta attuazione alle menzionate direttive comunitarie. Così come si è detto a proposito delle esenzioni per gli oggetti dei Capi di Stato e dei Sovrani stranieri, non vengono ripetute quelle esenzioni (per i beni mobili usati, importati da civili e militari che rientrano in Patria; per gli oggetti inviati a istituti italiani aventi scopi didattico-scientifico) che trovano riconoscimento

diretto e immediato nel citato regolamento CEE 918/83, nonché nelle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE.

In definitiva, le disposizioni recate dal presente disegno di legge modificano le condizioni di ammissione alle franchigie (previste dalle vigenti disposizioni preliminari alla tariffa doganale), adeguan-

dole a quelle dettate dalle direttive comunitarie con una formulazione più aderente a queste ultime; cosicché, essendo tali franchigie, nella sostanza, enunciate dall'articolo 14 delle predette disposizioni preliminari e già applicate all'atto dell'importazione, non si hanno riflessi sul piano del gettito tributario.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Salvo quanto previsto dal regolamento n. 918/83/CEE adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, è concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.

2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo è disposta, con carattere di obbligatorietà, dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia delle imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro; nonché dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva n. 77/388. ».

2. L'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvate con decreto del

Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, in conformità delle disposizioni adottate dagli organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 e dal regolamento 918/83/CEE del 28 marzo 1983.

2. Con successivi decreti del Ministro delle finanze è disposto l'adeguamento della disciplina dettata con i decreti emanati ai sensi del comma 1 alle modifiche apportate dagli organi comunitari ai provvedimenti indicati nell'articolo 12.

3. I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. ».

ART. 2.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti indicati nel comma 1 dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito, da ultimo, dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, e da tale data è abrogato l'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.